



**Comune di GAIOLE IN CHIANTI (SI)**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DELL'AREA DI SOSTA  
PER AUTOCARAVAN (CAMPER)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30.11.2023

INDICE:

ARTICOLO 1 - Ubicazione e caratteristiche dell'Area di sosta

ARTICOLO 2 - Riferimenti normativi

ARTICOLO 3 - Gestione dell'Area

ARTICOLO 4 - Accesso

ARTICOLO 5 - Funzionamento sistema automatizzato di gestione accessi e servizi

ARTICOLO 6 - Obblighi e divieti

ARTICOLO 7 - Smaltimento igienico sanitario

ARTICOLO 8 - Responsabilità

ARTICOLO 9 - Sanzioni

ARTICOLO 10 - Disposizioni finali

## **ARTICOLO 1**

### **Ubicazione e caratteristiche dell'Area sosta**

Il presente Regolamento individua e disciplina l'utilizzazione dell'Area attrezzata per la sosta, di seguito denominata "Area sosta" o più semplicemente "Area", per le sole autocaravan (di seguito denominate anche camper), sita in Gaiole in Chianti, Via Alcide De Gasperi.

L'Area sosta, interamente pianeggiante, è costituita da n. 8 (otto) piazzole di m. 8x5 e ricade in una zona dedicata e indipendente dalla quale è possibile spostarsi a piedi per raggiungere tutto ciò di cui si può aver bisogno e visitare il centro storico del paese.

Lo spazio, della superficie complessiva di circa 1.100 mq, è dotato di illuminazione e sistema di controllo accessi e gestione del camper service automatizzato, comprendente una presa per l'allaccio elettrico per ogni piazzola, una presa acqua per l'approvvigionamento di acqua (non potabile perché proveniente da un serbatoio) e un pozzetto di scarico liquami in cemento e vasca centrale autopulente in acciaio, con a fianco la colonnina multifunzione dotata di un punto di scarico per il wc chimico portatile; è altresì presente un sistema di videosorveglianza. L'Area sosta è attrezzata con locali adibiti a servizi igienici dotati di n. 2 bagni separati uomo e donna/disabili comprendenti ciascuno lavabo e wc, oltre un locale indipendente con doccia; sono inoltre presenti n. 2 lavelli esterni, ma coperti, per lavaggio stoviglie e per lavanderia.

## **ARTICOLO 2**

### **Riferimenti normativi**

1. L'Area sosta è disciplinata dalla seguente normativa: - Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni "Codice della Strada"; - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni "Regolamento di attuazione del Codice della Strada"; - nota Prot. 0031543/2007 del 2 aprile 2007 emanata dal Ministero dei Trasporti in materia di circolazione e sosta delle autocaravan; - Legge Regione Toscana 23 marzo 2000, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni "Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo"; - Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 aprile 2001, n. 18/R e successive modifiche e integrazioni "Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo".

2. La modifica o l'abrogazione dei riferimenti normativi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento del presente Regolamento ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

## **ARTICOLO 3**

### **Gestione dell'Area**

1. Il presente articolo disciplina la gestione dell'Area e dei servizi erogati presso di essa, i quali, per tipologia e per dimensione anche economica, non rientrano nella disciplina dell'art. 113 del D. Lgs 267/00 e s.m.i..

2. L'Area ed i servizi oggetto del presente Regolamento possono essere gestiti:

- a. direttamente dal Comune;

- b. tramite affidamento, o avvalendosi di associazioni locali, regolarmente iscritte all'albo, che operano per la promozione socio-culturale, turistica e sportiva, secondo lo spirito e gli intenti che hanno favorito la realizzazione della struttura;

- c. tramite affidamento a terzi, qualora ne ricorrano i presupposti di economicità, efficienza ed efficacia, previo espletamento dei procedimenti ad evidenza pubblica e nel rispetto delle normative in vigore.

3. Gli eventuali rapporti di collaborazione con le associazioni locali saranno disciplinati mediante apposita convenzione da approvare con atto di Giunta Comunale.

4. Le modalità di gestione ed accesso, anche per garantire il rispetto degli eventuali adempimenti di legge, e le tariffe per l'utilizzo dell'Area sosta e dei relativi servizi, vengono stabilite dalla Giunta Comunale con proprio atto.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Accesso**

1. La sosta all'interno dell'Area è consentita solo alle autocaravan definite dall'articolo 54 comma 1 lettera m) del Decreto Legislativo 285/1992: *"veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente"* e non sono ammessi caravan, roulotte, tende e simili. Le autocaravan devono quindi poggiare sul suolo solo con le ruote, non emettere deflussi propri e non occupare la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro.

2. L'Area sosta è aperta tutto l'anno senza alcuna limitazione di orario, salvo casi di forza maggiore ed eventuali periodi per manutenzione e pulizia.

3. I veicoli dovranno essere parcheggiati all'interno degli spazi delimitati

4. Il tempo massimo consentito per la sosta è di 72 ore a partire dal primo ingresso all'Area;

5. L'Amministrazione Comunale può autorizzare riduzioni di orario e di apertura per giustificati motivi gestionali, manutenzioni e-o in particolari occasioni quali eventi o iniziative promosse in collaborazione con le Associazioni Locali, che dovranno essere adeguatamente segnalate all'ingresso dell'Area.

6. In caso di attivazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile, se ritenuto necessario, questa Area può essere dedicata a servizio di eventuali emergenze.

7. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento ed allontanati.

#### **ARTICOLO 5**

##### **Funzionamento sistema automatizzato di gestione accessi e servizi**

1. L'Area sosta è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 8 autocaravan in sosta contemporaneamente.

2. L'accesso è consentito soltanto previo pagamento anticipato della tariffa prevista per la sosta giornaliera, comprensiva di tutti i servizi, o per accedere esclusivamente ai servizi.

3. La prenotazione del posto all'interno dell'Area camper avverrà in modo telematico mediante smartphone, su applicazione idonea allo scopo e attraverso la quale sarà possibile effettuare il pagamento ed accedere all'Area.

4. Il sistema elettronico di accesso dovrà essere in grado di gestire entrata e uscita dall'Area e di registrare eventuali violazioni circa l'eccedenza del tempo di sosta massimo consentito (72 ore).

## **ARTICOLO 6**

### **Obblighi e divieti**

1. La sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non inferiore a 24 (ventiquattro) ore e non superiore a 72 (settantadue) ore dal momento dell'insediamento. La violazione di tale termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa della somma da Euro 100.00 a Euro 600.00, prevista dalla L.R. 42/2000 e smi, oltre all'immediato allontanamento del trasgressore;

2. E' vietato sostare nella zona centrale dell'Area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso dell'Area, in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita. Il gestore dell'Area sosta è autorizzato ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'Area di sosta;

3. E' inoltre assolutamente vietato all'interno dell'Area:

- a. asportare e/o danneggiare materiali ed oggetti di proprietà comunale;
- b. giocare con palloni od oggetti da lancio;
- c. transitare e/o sostare con veicoli a motore diversi dalle autocaravan e (ad eccezione dei ciclomotori e/o motocicli in dotazione ai camperisti);
- d. sostare con il motore acceso, anche durante le operazioni di carico e scarico;
- e. utilizzare gruppi elettrogeni, anche se silenziati;
- f. accendere fuochi e/o utilizzare barbecue o simili tranne che nella apposita area dedicata (ad oggi non presente in questa Area) e comunque senza arrecare disturbo e soltanto se le condizioni meteorologiche sono favorevoli;
- g. utilizzare fornelli da campeggio, piastre, o simili esternamente alle autocaravan;
- h. consumare pasti nelle aree esterne alla piazzola di sosta assegnata se non in quelle zone appositamente individuate e attrezzate a tale scopo (ad oggi non presenti).

5. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno sarà tenuto, ai sensi del Codice Civile, alla rifusione delle spese conseguenti;

6. Gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone e non possono accedere ai locali adibiti a servizi igienici.

7. E' fatto obbligo di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere le loro deiezioni, nel rispetto della normativa regionale e comunale in materia;

8. Sono assolutamente vietate tutte le attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e privata, nel rispetto delle vigenti normative di riferimento, come a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tenere radio, televisori o diffusori accesi ad alto volume o comunque ad un volume che possa disturbare il vicino più immediato, o effettuare schiamazzi diurni o notturni;

9. E' vietato tenere un comportamento e/o circolare nell'area in condizioni da arrecare offesa alla pubblica decenza;

10. Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata presso l'Area ecologica riservata, nel rispetto della normativa vigente in materia e del Regolamento comunale;

11. La presa acqua a disposizione nell'Area è dotata di tubo in gomma per il riempimento dei serbatoi dei camper; in caso di assenza, è consentito applicare al rubinetto tubazioni di proprietà dei camperisti per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità o la sicurezza;

12. E' permesso utilizzare l'acqua dell'Area solo per scopi igienico - sanitari, eliminando ogni forma di spreco;

13. Nell'uso dei servizi individuali presenti nelle piazzole o dei servizi collettivi è fatto obbligo di non danneggiare impianti ed attrezzature e di lasciarli in perfetto ordine e pulizia. L'uso del servizio elettrico è di esclusiva responsabilità dell'utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti ed attacchi a norma di legge ed evitare ogni pericolo a persone e cose durante l'utilizzo;

14. L'accesso all'Area implica l'accettazione integrale del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 7**

### **Smaltimento igienico sanitario**

1. L'impianto di smaltimento igienico - sanitario di cui all'articolo 378 del D.P.R. 495/1992 costituisce pertinenza dell'Area camper. Subito dopo l'uso, i conducenti delle autocaravan devono provvedere alla pulizia esterna dell'Area dell'impianto igienico - sanitario.

2. E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'articolo 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei reflui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.

3. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

## **ARTICOLO 8**

### **Responsabilità**

1. L'Area sosta non è custodita, ma è presente un sistema di videosorveglianza atto a garantire una maggiore sicurezza da e verso l'esterno. Il gestore resta comunque esonerato da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno.

## **ARTICOLO 9**

### **Sanzioni**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le leggi e i regolamenti disciplinanti la materia.

2. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti con riferimento alle normative di riferimento, ogni infrazione alle norme del presente Regolamento ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni alle ordinanze ed ai regolamenti comunali", comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 25,00 (euro venticinque/00) ad euro 500,00 (euro cinquecento/00), oltre all'allontanamento dall'Area di sosta.

3. Qualora l'infrazione commessa abbia arrecato danni a beni di proprietà comunale, l'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero in misura ordinaria a seguito di emissione di ordinanza ingiunzione, non costituisce in alcun modo risarcimento del danno che sarà valutato in altra sede ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Ai sensi dell'art 4 del suddetto Regolamento all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di estinguere in via breve la sanzione mediante il pagamento in misura ridotta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della L. n. 689/1981, di una somma pari ad 1/3 (un terzo) del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, degli importi di cui all'articolo precedente del presente Regolamento. Non è data la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'accertatore.

5. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte in via principale dalla Polizia Municipale ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della L. n. 689/81. 6. L'irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i., opportunamente integrate dalle norme del Regolamento Comunale.

## **ARTICOLO 10**

### **Disposizioni finali**

1. L'esecutività del presente Regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune